

AVVERTENZA SULLA COMPLETEZZA DI COMPILAZIONE DEGLI ASSEGNI.

COMPILARE COMPLETAMENTE GLI ASSEGNI CON LUOGO E DATA DI EMISSIONE

Con DDPF 1/TRA del 15/01/2014, tra la documentazione utile per rendicontare la spesa effettuata è stata ammessa la copia dell'assegno bancario o postale corredata da copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

Si avverte che la trasmissione di copia dell'assegno bancario o postale non completamente compilato con tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa sarà indizio che tale assegno è stato emesso in tal modo incompleto e che pertanto il medesimo non aveva validità come assegno (artt. 1 e 2 del Regolamento approvato con RD 21 dicembre 1933, n. 1736).

In particolare la emissione e la cessione al prenditore con la sola mancata indicazione del luogo e/o della data di emissione, se rende il documento invalido come assegno, tuttavia gli dà il valore di generica promessa di pagamento, e per tale motivo è assoggettato alla stessa imposta di bollo stabilita per le cambiali (12 ‰ : art. 9 della parte I della Tariffa contenuta nell'Allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Ciò impone a questo ufficio di trasmettere la suddetta copia all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell'imposta di bollo e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 25 del DPR 642/1972.